DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 43/2001

del 30 marzo 2001

che modifica l'allegato VI (Sicurezza sociale) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato VI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 86/2000 del 27 ottobre 2000 [1].

(2) Occorre integrare nell'accordo la decisione n. 176 della Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, del 24 giugno 1999, relativa al rimborso da parte dell'istituzione competente di uno Stato membro delle spese sostenute durante il soggiorno in un altro Stato membro secondo la procedura di cui all'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 574/72 (96/249/CE) [2].

(3) La decisione n. 109 della Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, attualmente integrata nell'accordo, è stata sostituita dalla decisione n. 175,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato VI dell'accordo è modificato come segue:

1. Il testo dei punti 3.16 (decisione n. 109) e 3.45 (decisione n. 161) è soppresso.

2. Il punto seguente è inserito dopo il punto 3.54 (decisione n. 175):

«3.55. **32000 D 0582**: Decisione n. 176, del 24 giugno 1999, relativa al rimborso da parte dell'istituzione competente di uno Stato membro delle spese sostenute durante il soggiorno in un altro Stato membro secondo la procedura di cui all'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 574/72 (96/249/CE) (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 42).»

Articolo 2

I testi della decisione n. 176 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

---

[1] GU L 7 dell'11.1.2001, pag. 1.
[2] GU L 243 del 28.9.2000, pag. 42.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 31 marzo 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2001.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. WESTERLUND

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.